

Codice A1305A

D.D. 17 settembre 2015, n. 199

Comune di BARDONECCHIA (TO). Sdemanializzazione, per la successiva alienazione alla Soc. S.I.T.A.F. S.p.A., di aree di complessivi mq. 8.439 di terreni comunali, o parte di essi, gravati da uso civico, per consentire all'anzidetta Società la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica nel tratto dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia compreso tra il km 65+000 e il km 72+385 - stralcio 2. Autorizzazione.

Vista l'istanza prot. n. 10446 del 16.07.2014, integrata e rettificata con nota prot. 12299 del 04.08.2015 e con nota e-mail del 09.09.2015, con la quale il Sindaco del Comune di BARDONECCHIA (TO), in esecuzione della D.C.C. n. 20 del 09.07.2014, integrata e rettificata con D.G.C. n. 108 del 04.09.2015, esecutive ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione alla Soc. S.I.T.A.F. S.p.A., di aree di complessivi mq. 8.439 dei terreni comunali gravati da uso civico, o parte di essi, distinti al NCT con il Fg. 7 – mapp. 914 (parte di mq. 216) e mapp. 937 (di mq. 143), Fg. 14 – mapp. 10 (parte di mq. 209), Fg. 15 – mapp. 541 (parte di mq. 7.276), Fg. 17 – mapp. 128 (parte di mq. 13), mapp. 375 (parte di mq. 83) e mapp. 383 (parte di mq. 499), al fine di consentire all'anzidetta Società la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica nel tratto dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia compreso tra il km 65+000 e il km 72+385 denominato stralcio 2;

vista la documentazione tecnica di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30/12/1991, integrata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 04/03/1997, inviata dal Comune di BARDONECCHIA (TO) unitamente all'istanza precitata ricevuta in data 17.07.2014, con prot. n. 22417/7.10/2.140.20 nonché la parimenti precitata documentazione integrativa/rettificativa, inviata dallo stesso Comune, ricevuta in data 05.08.2015 e in data 09.09.2015 a mezzo e-mail;

vista la perizia di stima definitiva, redatta il 11.05.2015 dal Tecnico geom. Luciano ANELLO, approvata con la precitata D.G.C. n. 108/2015, la quale valuta l'attuale valore dell'area oggetto di alienazione, maggiorato del valore dei frutti pendenti, che la Soc. S.I.T.A.F. S.p.A. dovrà versare al Comune quale indennizzo per la popolazione usocivista locale, in complessivi €. 98.680,15;

ritenuto pertanto che, tenuto anche conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate, inerenti usi analoghi in aree similari (riconfigurazione/rinaturalizzazione dei versanti, per mitigazione ambientale e minimizzazione degli impatti derivanti dall'aumento dell'ingombro fisico dell'infrastruttura), l'importo periziato in complessivi €. 98.680,15, riferito al valore venale dell'area sdemanializzanda di complessivi mq. 8.439, maggiorato del valore dei frutti pendenti inerenti la stessa area è, con riferimento all'attualità, da ritenersi congruo;

considerato, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole alla sdemanializzazione, con successiva alienazione alla Soc. S.I.T.A.F. S.p.A., per le finalità in oggetto conchè la stessa avvenga a condizioni economiche non inferiori a quanto periziato e ritenuto congruo dalla Regione Piemonte e, più precisamente, a un importo di complessivi €.98.680,15 che, nel caso di specie, dovrà essere versato dall'anzidetta Società al Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del

presente atto e, comunque, prima della parimenti anzidetta alienazione dell'area. Tale importo dovrà essere utilizzato prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09 inoltre, se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

considerato ancora che eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una revisione del valore periziato, da parte dell'Agenzia del Territorio competente, su richiesta delle parti (Comune-privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

considerato infine che l'alienazione in argomento è vantaggiosa per il Comune, tenuto conto della finalità dell'intervento e dei possibili usi agro-silvo-pastorali delle aree che avrebbero generato utili di modesta entità in concambio;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di BARDONECCHIA (TO) ad effettuare la suddetta sdemanializzazione, per la successiva alienazione alla Soc. S.I.T.A.F. S.p.A., dell'area comunale

gravata da uso civico di complessivi mq. 8.439 in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di BARDONECCHIA (TO) a:

- sdemanializzare le aree di complessivi mq. 8.439 dei terreni comunali gravati da uso civico, o parte di essi, distinti al NCT con il Fg. 7 – mapp. 914 (parte di mq. 216) e mapp. 937 (di mq. 143), Fg. 14 – mapp. 10 (parte di mq. 209), Fg. 15 – mapp. 541 (parte di mq. 7.276), Fg. 17 – mapp. 128 (parte di mq. 13), mapp. 375 (parte di mq. 83) e mapp. 383 (parte di mq. 499);

- alienare alla Soc. S.I.T.A.F. S.p.A., libere dal vincolo di uso civico, le aree di complessivi mq. 8.439 in argomento, al fine di consentire all'anzidetta Società la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica nel tratto dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia compreso tra il km 65+000 e il km 72+385 denominato stralcio 2;

- di subordinare la stipula dell'atto relativo alla cessione in argomento, al previo versamento al Comune, da parte della Soc. S.I.T.A.F. S.p.A., di un importo non inferiore a quanto periziato e ritenuto congruo dalla Regione Piemonte e, più precisamente, complessivi €. 98.680,15 che dovranno essere versati entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

- di disporre che l'importo di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una revisione del valore periziato, da parte dell'Agenzia del Territorio competente, su richiesta delle parti (Comune-privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di BARDONECCHIA (TO) dovrà utilizzare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse

generale della popolazione locale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09;

il Comune di BARDONECCHIA (TO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di alienazione che verrà stipulato con la Soc. S.I.T.A.F. S.p.A. relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della Soc. S.I.T.A.F. S.p.A.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr. Marco PILETTA

Visto

IL DIRETTORE REGIONALE

D.ssa Laura BERTINO